

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine ed impianti oleari operanti in provincia di Perugia, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 14 maggio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1971

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*  
DONAT-CATTIN

*Il Ministro*  
*per il bilancio e la programmazione economica*  
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*  
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*  
GAVA

(9238)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

**Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge n. 614, il quale dopo aver previsto, al 1° comma, finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative turistiche, stabilisce, al terzo comma, che alla concessione dei mutui provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 251171 in data 19 gennaio 1968, con il quale sono stati ammessi ad effettuare le operazioni di cui agli articoli 6 e 12 della richiamata legge n. 614, fra gli altri, gli Istituti di credito fondiario già autorizzati ad operare ai sensi della legge 15 febbraio 1962, n. 68, e successive integrazioni;

Considerato che anche l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta può essere autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla ripetuta legge n. 614;

Ritenuta la necessità di concedere la predetta autorizzazione con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 2.

L'intervento dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta nelle operazioni creditizie contemplate dagli articoli 6 e 12 della richiamata legge n. 614 è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite per l'istituto stesso da norme legislative e statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

*Il Ministro: FERRARI AGGRADI*  
(8931)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

**Valore convenzionale dei generi in natura corrisposti al personale dipendente dalle aziende operanti nel settore commercio, in provincia di Enna.**

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore dei generi in natura corrisposti al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Enna, settore commercio è determinata come segue:

Vitto: L. 8.000;

Alloggio: L. 2.200.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

*p. Il Ministro: RAMPA*  
(8842)